

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 marzo 2016

Recepimento della direttiva 2015/1955/UE della Commissione del 29 ottobre 2015 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. (16A03854)

(GU n.118 del 21-5-2016)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Vista la direttiva 2015/1955/UE della Commissione, del 29 ottobre 2013, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2015/1955/UE e conseguentemente modificare gli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Decreta:

Art. 1

All'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi», sezione I «Colture erbacee di pieno campo», lettera «B) Cereali», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il testo del punto 1. a) - ter è sostituito dal seguente: "a) - ter Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale ad autofecondazione: la purezza minima varietale della categoria "sementi certificate" è del 90%. Nel caso

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 3

di sementi di *Hordeum vulgare* prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale e' dell'85%. Essa e' valutata durante i controlli ufficiali a posteriori su un numero adeguato di campioni. Le impurita' diverse dal rizzatore non superano il 2%."

b) il testo del punto 1. c) e' sostituito dal seguente: «c) Ibridi di *Secale cereale* e ibridi CSM di *Hordeum vulgare*: le sementi possono essere certificate come "sementi certificate" soltanto se e' stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondevano, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita', alle condizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi di base in materia di identita' e purezza».

Art. 2

All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione», lettera «A) Cereali», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del punto 3 -ter) e' sostituito dal seguente: «3.-ter. Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* e x*Triticosecale* autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Hordeum vulgare* mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilita' citoplasmatica (CSM)».

b) dopo il punto 3- ter) e' inserito il seguente: «3) - quater. Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di *Hordeum vulgare* mediante la tecnica CSM:

1. La coltura e' conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
Per la produzione di sementi di base	100 m
Per la produzione di sementi certificate	50m

2. La coltura presenta un'identita' varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare la coltura e' conforme alle seguenti condizioni:

a) La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:

- per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1% per la linea mantentrica e per la linea rizzatore e 0,2% per il componente femminile CSM;

- per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il rizzatore e il componente femminile CSM e 0,5% se il componente femminile CSM e' un ibrido semplice.

b) Il livello di maschiosterilita' del componente femminile e'

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali e' quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

almeno:

- 99,7% per le colture destinate alla produzione di sementi di base;

- 99,5% per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;

c) I requisiti di cui ai punti a) e b) sono verificate durante controlli ufficiali a posteriori;

3. Le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilita'».

Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 985